

Prot.: 74/20/fncf/fta

Roma, 21 gennaio 2020

Egregio Dottore
Giuseppe Bortone
Presidente - Associazione tra le Agenzie Regionali e
Provinciali per la Protezione dell'Ambiente
(ASSOARPA)
e- mail: presidenza@assoarpa.it
pec: assoarpa@pec.it

Oggetto: *obbligo di iscrizione agli Albi professionali per il personale delle Agenzie Ambientali.
Legge 11 gennaio 2018, n.3 e Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018.*

Si fa seguito alla vostra nota prot. 64/2019/A del 18.12.2019 per rappresentare quanto segue nei limiti delle funzioni della scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, e quindi senza entrare nel merito delle questioni di natura meramente sindacale.

La scrivente Federazione, così come Voi stessi ricordate, con la circolare informativa prot. 986/19/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd. del 19.07.2019, ha ribadito l'obbligo di iscrizione all'albo dei Chimici e dei Fisici qualora si eserciti l'attività professionale di riferimento.

Ciò implica che nessuna delle Agenzie per l'Ambiente possa erroneamente ritenere che non occorra la sopracitata iscrizione per l'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in quanto non è prevista, neppure nell'ambito di dette Agenzie, la differenziazione tra la figura di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario, che sono da considerarsi in toto professioni sanitarie, così come ribadito da ultimo dal Ministero della Salute con nota prot. DGPROF 3488-P-21/01/2020 qui allegata.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

